



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 in data 08/04/2021

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** oggi **otto** del mese di **Aprile** alle ore **18:00**, convocato dal Sindaco, si è riunito da remoto, con sistema di videoconferenza *Skype*, il Consiglio Comunale di Manerbio (BS), in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei signori:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
ALGHISI SAMUELE	X		VIVIANI PIERFAUSTO		X
ZILIOLI GABRIELE	X		GENNARI GIAN PIETRO	X	
CARLOTTI NERINA MARIA TERESA	X		MIGLIORATI GIUSEPPE	X	
BISSOLOTTI ANNAMARIA	X		MOSCA FEDERICO	X	
GABANETTI VALENTINA	X		ZUCCHI ALBERTO		X
BERTENI FABIO		X	LORETTI STEFANO		X
RIBOLI MASSIMILIANO	X		CASARO FERRUCCIO	X	
BRUNELLI ETHEL	X		MANTOVANI MARIO	X	
MONTANI CHIARA	X				

Numero totale PRESENTI 13 – ASSENTI 4

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori Comunali esterni: BOSIO FABRIZIO, COMINELLI SERENA, PELI DIEGO, PRETI GIANDOMENICO, SAVOLDI LILIANA (presenti presso la Residenza del Palazzo Municipale, ad eccezione dell'Assessore Preti, collegato da remoto).

Presiede la seduta il Sindaco pro tempore, **Dott. Samuele Alghisi** (presente presso la Residenza del Palazzo Municipale).

Assiste la seduta - con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ex art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. - il Segretario Comunale, **Avv. Giovanni Curaba** (presente presso la Residenza del Palazzo Municipale).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Samuele Alghisi**, nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta del Consiglio Comunale, per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sindaco: Il terzo punto è: *“Conferma aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) - anno 2021”*.
Prego Assessore Peli.

Assessore Peli: E’ semplicemente una delibera che conferma l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF, già determinata nel 2020 nella misura dello 0,8, con soglia esenzione a euro 11.000,00. Quindi è la conferma di ciò che c’è.

Sindaco: Bene. Ci sono interventi?

Consigliere Comunale Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Come stavo dicendo...

Consigliere Comunale Mosca (Capogruppo “Uniti per Manerbio Federico Mosca Sindaco”): Posso?

Sindaco: Facciamo prima intervenire il Consigliere Casaro e poi il Consigliere Mosca, va bene?

Consigliere Comunale Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Scusa Federico...

Consigliere Comunale Mosca (Capogruppo “Uniti per Manerbio Federico Mosca Sindaco”): No, prego.

Consigliere Comunale Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Stavo dicendo che, come ho detto per l’aliquota dell’addizionale IRPEF, anche qua mi sarei aspettato uno sforzo dall’Amministrazione, che gode di buona salute col bilancio che, come viene sbandierato, passa il milione. Mi sarei aspettato una riduzione dell’aliquota, seppur non a tutti, almeno per il reparto produttivo, anche in ragione del periodo che si sta attraversando.

Consigliere Comunale Mosca (Capogruppo “Uniti per Manerbio Federico Mosca Sindaco”): Mi associo a quello che ha appena detto il Consigliere Casaro e, poi, richiamo anche quanto detto prima sulle aliquote IRPEF, dove si è parlato appunto di una incertezza per il futuro. Penso che sugli introiti IMU questa venga meno e, a maggior ragione, quindi, si poteva, soprattutto appunto nel comparto produttivo, visto il trascorso 2020-21 della pandemia, prevedere una riduzione.

Sindaco: Ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto? Altrimenti passiamo alla votazione. Faccio però notare che coi fondi COVID, per l’anno passato, siamo intervenuti anche con l’abbattimento dell’IMU per alcune categorie.

Consigliere Comunale Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Se posso... sull'argomento della contribuzione COVID per il reparto produttivo, potrei dire che sono state messe delle lacrime.

Sindaco: Questo aspetto lo vedremo più avanti, perché ci saranno evoluzioni sul tema, però l'anno scorso abbiamo fatto quello che si poteva, in relazione ai fondi a disposizione, che sono stati ripartiti sulle attività che abbiamo in qualche maniera ristorato.

Assessore Peli: Però, se posso spiegare...

Sindaco: Prego.

Assessore Peli: Bisogna anche pensare che noi abbiamo ricevuto i contributi COVID proprio per il mancato introito derivante dall'IRPEF e dall'IMU, ma siccome per il '20 i riferimenti sono sul '19 - ed è chiaro che sul '19 non abbiamo avuto contraccolpi - c'è una disponibilità che vedremo poi, una disponibilità che stiamo cercando di fare in modo di poter redistribuire nel '21, con dei meccanismi che andremo ad evidenziare. Attendiamo ancora, però, il via libera, altrimenti questi fondi dovremo restituirli al Governo ... E' chiaro che le grandi città e i grandi insediamenti hanno avuto contraccolpi enormi e nelle piccole comunità questi contraccolpi sono molto, molto minori, però, avere vincolato quei fondi a delle entrate che noi non abbiamo messo in discussione, perché le avevamo confermate tutte, diventa difficile e allora stiamo spingendo - anche sul piano parlamentare - perché questi soldi, che sono stati dati alla comunità di Manerbio, vengano redistribuiti alla comunità di Manerbio. Vi posso già anticipare la cifra, sono 808.000,00 euro, che non sono bruscolini, è una cifra importante che abbiamo lì nella disponibilità e che stiamo facendo di tutto per non dover restituire a Roma. Noi vorremmo redistribuirla nelle forme che decideremo: restano aperte tutte le soluzioni e vi anticipo già che faremo una Commissione Bilancio, in cui chiederemo appunto ai Consiglieri di individuare dei criteri con cui andare a ristorare, con questi fondi e con altre disponibilità che ci darà il Governo nel '21 o che potranno uscire dal nostro bilancio. Lo scenario quindi è molto diverso e, ripeto, diventa difficile pensare a quale sarà l'introito del '21, perché il versamento del '20 risale al '19 e non c'erano contraccolpi, ma nel '20 ci sono stati molti contraccolpi e nessuno è in grado di dirci con esattezza il significato di questi contraccolpi, né le quantità. Dopodiché, ripeto, tutto quello che c'è, tutte le disponibilità che l'Amministrazione può avere, le riverserà su questo tema. Non è che noi vogliamo negare il tema come prima scelta, è che effettivamente oggi siamo in difficoltà, proprio perché non abbiamo le disponibilità.

Sindaco: Bene. Pongo in votazione il punto: prego Segretario.

Segretario Comunale - avv. Curaba: Grazie Sindaco. Quindi, si procede alla votazione per appello nominale dell'argomento inserito al punto n. 3 all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto *Conferma aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - anno 2021*: Alghisi Samuele (favorevole); Zilioli Gabriele (favorevole); Carlotti Nerina (favorevole); Bissolotti Annamaria (favorevole); Gabanetti Valentina (favorevole); Riboli Massimiliano (favorevole); Brunelli Ethel (favorevole); Montani Chiara (favorevole); Gennari Gian Pietro (favorevole); Migliorati Giuseppe (favorevole); Mosca Federico (contrario); Casaro Ferruccio (contrario); Mantovani Mario (contrario). Quindi, su 13 presenti, 10 favorevoli, 0 astenuti e 3 contrari, i signori Mosca Federico, Casaro Ferruccio e Mantovani Mario. Il Consiglio approva.

Procediamo adesso alla votazione, sempre per appello nominale, strumentale alla dichiarazione dell'immediata eseguibilità: Alghisi Samuele (favorevole); Zilioli Gabriele (favorevole); Carlotti Nerina (favorevole); Bissolotti Annamaria (favorevole); Gabanetti Valentina (favorevole); Riboli Massimiliano (favorevole); Brunelli Ethel (favorevole); Montani Chiara (favorevole); Gennari Gian Pietro (favorevole); Migliorati Giuseppe (favorevole); Mosca Federico (contrario); Casaro Ferruccio (contrario); Mantovani Mario (contrario). Come prima, 10 favorevoli, 0 astenuti e 3 contrari, i signori Mosca Federico, Casaro Ferruccio e Mantovani Mario. Prego Sindaco.

Sindaco: Grazie Segretario.

Successivamente, esauritasi la discussione in merito all'argomento, specificato che la registrazione audio della seduta è pubblicata, ai sensi dell'art. 25 del vigente regolamento del Consiglio comunale, sul sito internet istituzionale, unitamente alla relativa trascrizione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 738, ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale IUC (composta da IMU, TASI e TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, L. 27/12/2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) che restano in vigore ed ha previsto l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) disciplinandone il relativo regime impositivo;

ATTESO che:

- l'eliminazione della TASI con la previsione dell'IMU quale tributo unico,
- l'introduzione di un prospetto finalizzato all'individuazione di specifiche fattispecie per le quali è possibile per i comuni differenziare le aliquote IMU,
- l'accertamento esecutivo,

rappresentano gli aspetti significativamente più innovativi della manovra fiscale approvata con la legge 160/2019;

CONSIDERATO che la “nuova” imposta municipale propria (IMU) è disciplinata nei commi da 739 a 783, art. 1, della legge n. 160/2019;

PRESO ATTO che, l’impianto normativo così delineato, in linea generale, resta pressoché invariato, con la riproposizione dei medesimi presupposti impositivi, soggetti passivi, basi imponibili, riduzioni ed esenzioni, così come la previsione della riserva allo stato per gli immobili di categoria D;

RILEVATO a riguardo che, ai sensi del comma 744 e del comma 753 dell’art. 1, della legge n. 160/2019, è stata riconfermata la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, ad eccezione di quelli rientranti nella medesima categoria posseduti dai comuni, che insistono sul rispettivo territorio, per i quali la predetta riserva non si applica;

DATO ATTO che ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) viene confermata anche la potestà regolamentare prevista in materia di entrate degli enti locali, di cui all’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997;

VISTO:

✓ il comma 756 della legge n. 160 del 2019, che prevede, a decorrere dall’anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 29 giugno 2020;

✓ il comma 757 della legge n. 160 del 2019, che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

✓ che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756, decorre solo dall’anno 2021 e, in ogni caso, solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

VERIFICATO che manca ancora il decreto attuativo che doveva essere emanato entro il 30/06/2020;

DATO ATTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha la necessità di garantire un'invarianza di gettito rispetto a quanto incassato nell'annualità 2020, pari ad euro 2.500.000,00 (al netto della quota che alimenta il FSC e al netto della quota di riserva a favore dello Stato);

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla

legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

CONSIDERATO che, ad oggi, tale prospetto non è ancora stato reso disponibile;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento, purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

RICHIAMATO, inoltre, il comma 48 della Legge 178/2020, che dispone quanto segue: *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà”*;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n. 3 del 26/03/2020, avente ad oggetto l’approvazione aliquote nuova IMU per l’anno 2020;
- la deliberazione di C.C. n. 16 del 25/06/2020, contenente precisazioni in merito alla delibera precedente;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, confermare le aliquote IMU 2020 anche per l’anno 2021 e nel dettaglio:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA
Abitazioni principali, unicamente per le categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze (una per categoria C2, C6, C7)	0,60%
Terreni agricoli non condotti da CD o IAP	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10)	0,10%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06% (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato)
Immobili merce	0,00%
Altri immobili	1,06%

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 “*Statuto dei diritti del contribuente*”;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

CHIARITO che è stato reso dall’Organo di Revisione Economico-Finanziaria - ex art. 239, comma 1, lett. b), punto n. 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. – il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione, inserito al suo interno per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);

ACQUISITI:

- il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, dott.ssa Nicoletta Guerrini;
- il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, dott.ssa Nicoletta Guerrini;

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON voti favorevoli 10 (dieci), contrari 3 (tre) (Casaro, Mantovani, Mosca), astenuti nessuno, espressi per appello nominale dai 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

- 1) CHE TUTTO quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI confermare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU 2020, anche per l’anno 2021;
- 3) DI prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- 4) DI applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALiquOTA
--------------------	----------

Abitazioni principali, unicamente per le categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze (una per categoria C2, C6, C7)	0,60%
Terreni agricoli non condotti da CD o IAP	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10)	0,10%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06% (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato)
Immobili merce	0,00%
Altri immobili	1,06%

5) DI dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

SUCCESSIVAMENTE, ai fini di rendere più tempestiva l'attività degli uffici,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli 10 (dieci), contrari 3 (tre) (Casaro, Mantovani, Mosca), astenuti nessuno, espressi per appello nominale dai 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
dott. Samuele Alghisi

Il Segretario generale
dott. Curaba Giovanni

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il ventiseiesimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario generale
dott. Curaba Giovanni

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.